DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIA E ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Art. 20

Termine per la rimozione di cause di ineleggibilità o di incompatibilità

All'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n.154, dopo il quarto comma e' inserito il seguente: "Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal quarto comma decorre dalla data di notificazione del ricorso".

Versione in vigore dal 21 agosto 1999, non più in vigore dal 13 ottobre 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali
Estremi	Legge 3 agosto 1999, n. 265
Capo	III — Disciplina dello status degli amministratori locali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-autonomia-e-ordinamento-degli-enti-locali/art-20-termine-per-la-rimozione-di-cause-di-ineleggibilita-o-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it